



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Serramazzone nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 9 della L. 142/90 esercita le funzioni amministrative inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza sociale trasferite e delegate dal D.P.R. 616 del 24/07/77, oltre alle funzioni assistenziali già ad esso spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'esercizio delle suddette funzioni è improntato alle finalità di cui all'art. 1 della legge 12/01/85 n. 2 e dell'art. 12 della L.R. 3/03/94 n. 5 ovvero alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che attraverso la promozione dei principi di uguaglianza degli interventi, a parità dei bisogni, del rispetto della persona e della sua dignità, di qualificazione e professionalità delle risposte, favorisca l'autonomia e l'opportunità di realizzazione dei singoli o gruppi socialmente più deboli.

Rientrano pertanto tra le funzioni di assistenza sociale, l'erogazione di sussidi, contributi economici a cittadini le cui condizioni materiali di vita, sociali ed economiche siano tali da far presumere la sussistenza del rischio di emarginazione.

Gli interventi assistenziali di natura economica sono pertanto finalizzati alla promozione della autosufficienza e della autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei familiari.

ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio-economici attuali secondo i criteri di seguito descritti, possono essere destinati ai singoli cittadini e ai nuclei familiari residenti nel territorio Comunale i cui redditi a qualsiasi titolo percepiti o di qualsiasi natura siano inferiori a soglie minime fissate in appositi atti deliberativi.

Tali interventi si estendono secondo la normativa regionale vigente anche a stranieri ed apolidi residenti nonché alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio Comunale e limitatamente agli interventi previsti nei successivi articoli.

Costituisce titolo all'assistenza ed al soccorso da parte dell'Ente al fine dell'attribuzione della competenza alla spesa l'acquisizione del "domicilio di soccorso".

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di procedere all'accertamento dei requisiti che presuppongono la concessione di contributi economici e sussidi.

L'erogazione di ogni contributo è infatti preceduta dalla verifica della condizione sociale e reddituale complessiva del nucleo familiare, di ciascun componente lo stesso, convivente o non e, quando lo contemplino specifici provvedimenti normativi, dei tenuti agli alimenti ai sensi degli art. 433 e segg. del C.C.

In linea di principio, l'esistenza di parenti in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti l'intervento o la proprietà di unità immobiliari diverse da quella utilizzata ad abitazione propria, possono escludere la possibilità di fruire di provvidenze di natura economica.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'intervento economico può consistere: in via diretta nell'attribuzione di un beneficio pecuniario, oppure in via indiretta nell'esonero parziale o totale della persona del pagamento di un servizio pubblico o dell'esonero parziale o totale del pagamento di un tributo locale.

L'esonero può riguardare il pagamento:

- della tassa dei rifiuti solidi urbani (art. 17 del regolamento Comunale RSU)
- delle rette per il ricovero in strutture tutelari
- altre tipologie individuate da specifici provvedimenti.

Il beneficio economico può essere ordinario o straordinario.

E' **ordinario**, cioè continuativo, quando viene erogato per un periodo minimo di tre e massimo di dodici mesi, con la finalità di integrazione del reddito personale valutato insufficiente a garantire un livello minimo di sussistenza (minimo garantito-sussidio mensile).

E' **straordinario**, quando viene erogato "una tantum" con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica della eccezionalità (contributi straordinari).

I rinnovi o le sospensioni dei sussidi, ordinari o straordinari, sono subordinati alle verifiche circa le condizioni socio-economiche degli assistiti.

Qualora sia accertata l'incapacità del destinatario dell'intervento a gestire in maniera autonoma i propri redditi il sussidio in denaro potrà essere sostituito parzialmente o totalmente definitivamente o temporaneamente con interventi di altra natura protratti per il periodo stabilito.

Non vengono stabiliti limiti al numero di interventi di tipo straordinario da erogarsi nell'arco temporale di un anno, in quanto strettamente connessi al processo di aiuto.

Inoltre non è preclusa l'assegnazione contestuale alla persona di contributi straordinari in aggiunta ad un contributo continuativo, dato che i primi sono destinatari a coprire bisogni differenti.

Vengono erogati interventi d'urgenza ad indigenti di passaggio, cioè ai cittadini non residenti, né dimoranti o domiciliati a Serramazzone che non abbiano alcun titolo valido alla permanenza in città.

Il carattere dell'urgenza è, in questi casi, desunto dalla situazione di bisogno che rende indifferibile l'attuazione dell'intervento ai competenti servizi nell'ambito regionale o extra regionale.

Gli interventi possono consistere nell'erogazione di una o più prestazioni tra quelle di seguito specificate:

- 1) uno o più buoni per acquisto di beni di prima necessità;
- 2) uno o più buoni da consumare presso mense, con noi già convenzionate;
- 3) pernottamenti, limitati ad una o due notti presso alberghi o altre strutture ricettive del Comune;

- 4) riduzione o esenzione trasporto scolastico;
- 5) contributi per acquisto testi scolastici; —
- 6) erogazione di piccole somme in denaro qualora non fosse possibile ricorrere ai predetti interventi.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL MINIMO GARANTITO.

Il Comune procede annualmente a fissare l'ammontare del "minimo garantito" intendendosi con tale termine una cifra che si rapporti alle esigenze economiche minime dei cittadini, tenuto conto per i suoi aggiornamenti periodici dell'incremento del costo della vita, quale risultante dagli indici ISTAT.

Detto minimo viene individuato e stabilito per una persona a vita sola o per il capo famiglia nella cifra corrispondente alla pensione minima mensile prevista dall'INPS per gli ex lavoratori dipendenti, maggiorata delle spese documentate e derivate dal pagamento del canone di locazione e di condominio, conteggiati comunque fino ad una quota max di 1/3 del predetto minimo INPS. Qualora le spese condominiali non siano documentate vengono calcolate in misura forfettaria da determinarsi annualmente.

Ove il nucleo familiare sia composto da più persone, il minimo vitale deve essere calcolato aggiungendo al livello garantito per il primo assistito, delle quote percentuali, così come indicato a fianco delle seguenti ampiezze familiari:

n. 2 persone	+	40%
n. 3 persone	+	73%
n. 4 persone	+	103%
n. 5 persone	+	130%
n. 6 persone	+	156%
n. 7 persone	+	180%

Ai fini della determinazione del minimo garantito, della cifra come sopra determinata, devono essere dettratti gli eventuali redditi percepiti dai soggetti interessati che abbiano carattere di continuità.

Pertanto l'erogazione ad un soggetto o nucleo familiare sarà pari alla differenza fra il minimo economico come sopra determinato, ed il reddito percepito dal medesimo.

Tuttavia qualora il beneficiario del nucleo familiare usufruisca a titolo gratuito o semi gratuito di servizi sociali (pasti, mense, A.D.) il relativo importo viene detratto dal minimo garantito.

ART. 6 - SUSSIDIO MENSILE

L'erogazione del minimo garantito ai soggetti aventi titolo è disposta con i criteri di determinazione di cui al precedente art. 5) a mezzo di contributi continuativi da corrispondere mensilmente e per la durata di un anno fino al 31/12 salvo periodi di tempo inferiori, nella ipotesi di sostanziali variazioni migliorative nelle condizioni del soggetto e del nucleo assistito nel medio periodo di tempo.

Tali contributi continuativi possono essere rinnovati di anno in anno se persiste il bisogno.

Detti contributi vengono erogati di norma in denaro. Qualora sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessità proprie o del nucleo familiare, il sussidio potrà essere sostituito, in tutto o in parte mediante:

* erogazione di beni in natura (buoni pasto, buoni acquisto generi alimentari, combustibili, vestiario);

* pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente (consumo gas, luce, acqua, canone

di affitto).

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in età e condizioni lavorative, si dovrà di norma sostituire il sussidio con contributi straordinari, prendendo come riferimento il minimo garantito.

ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI.

L'intervento economico straordinario, previsto generalmente a favore degli adulti, singoli cittadini o nuclei familiari, viene erogato nei seguenti casi:

a) quando le condizioni economiche e/o sociali del soggetto divengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili;

b) per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicap fisici o mentali, o comunque emarginati.

Questa forma di contribuzione che si rivolge a tutte le situazioni di bisogno temporaneo e indifferibile, viene erogato anche a categorie meno protette (anziani e minori) in coincidenza di scadenze di bollette (gas, affitto, luce etc.) particolarmente onerose e tali da determinare serie difficoltà al bilancio familiare.

L'entità del contributo è da mettere in relazione al bisogno specifico ed al conseguente progetto di intervento, pur dovendo l'operatore proponente tener conto dei parametri fissati nell'art. 5. Questo intervento non esclude dalla fruizione di altri aiuti economici e servizi.

ART. 8 - CONTRIBUTO ALTERNATIVO AL RICOVERO

Il contributo alternativo al ricovero può essere erogato ai nuclei familiari che presentano le seguenti situazioni:

a) presenza all'interno del nucleo di anziani o persone non autosufficienti le cui condizioni, valutate dall'U.V.G., giustificherebbero la loro istituzionalizzazione;

b) precisa volontà da parte dei familiari di mantenere l'assistendo al proprio domicilio, assicurandogli tutto l'aiuto di cui ha bisogno;

c) identico contributo può essere riconosciuto anche al parente fuori casa, alle condizioni di cui alla precedente lettera b). Su iniziativa dell'Ass. Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata e previa disposizione di atti, il contributo può essere proposto anche ad altra persona affidabile e disponibile (vicino di casa);

d) per l'erogazione del contributo andrà valutato il reddito complessivo del nucleo richiedente e l'entità del reddito potrà essere determinato prendendo come riferimento e come limite massimo la quota a carico del nucleo familiare nel caso di ricovero in struttura o nucleo protetto.

L'Ass. Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata effettua visite periodiche a domicilio per l'erogazione dei contributi e per la verifica dell'esistenza di adeguati livelli assistenziali a favore delle persone n/a.

ART. 9 - CONTRIBUTI PER RETTE IN STRUTTURE

a - utenti

Sono ammessi a fruire del contributo del Comune per il pagamento di rette di ricovero in struttura

protetta, in via prioritaria, i cittadini ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Serramazzoni, riconosciuti non autosufficienti, per i quali non sia possibile la permanenza presso il proprio domicilio, nè tramite l'aiuto di eventuali parenti, nè con il concorso di altri servizi ricompresi all'interno della rete degli interventi socio assistenziali territoriali quali: l'assistenza domiciliare socio/tutelare e integrata, il telesoccorso, possibili convivenze e contributi alternativi al ricovero, centri diurni.

La condizione di non autosufficienza è determinata in relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in modo globale; in ogni caso la stessa deve riferirsi a situazioni di disabilità fisica o psichica o decadimento psico-fisico derivanti da patologie pregresse stabilizzate, da avanzata senilità o da problematiche sociali e relazionali tra loro interrelate. Comunque si considera non autosufficiente la persona che non può più provvedere alla cura di se stessa e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Possono altresì essere ammessi a fruire del contributo, in second'ordine, anche cittadini residenti di età inferiore ai sessantacinque anni che presentino le medesime condizioni di non autosufficienza soprarichiamate.

All'interno delle tipologie di cui sopra gli interventi possono essere estesi alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio Comunale che si trovino in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. In quest'ultimo caso verrà avanzata azione di rivalsa verso il Comune di residenza sulla base della Legge Regionale se trattasi di Comuni della Regione Emilia Romagna o sulla base delle norme inerenti il domicilio di soccorso se trattasi di altri Comuni, o verso lo stato estero di appartenenza se trattasi di cittadino straniero, sulla base delle norme regolanti i rapporti tra gli stati.

b - presentazione delle domande

Le modalità di presentazione delle domande e l'iter procedurale delle stesse, sono determinanti dal regolamento per la concessione dei contributi economici a persone fisiche, Enti pubblici e privati approvato dal Consiglio Comunale.

c - elementi di informazione e valutazione

Il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al punto a) da parte dei richiedenti il contributo, viene accertato sulla base dei seguenti elementi di informazione e valutazione:

c1 - Relazione sociale

- deve contenere, in relazione al bisogno manifestato e alla domanda espressa, informazioni di tipo:
- anagrafico: individuazione dell'utente, stato di famiglia, parenti conviventi e non;
 - situazione alloggiativa;
 - servizi già fruiti;
 - relazionale: risorse disponibili sul piano parentale, amicale, di vicinato e di volontariato;
 - livello di autosufficienza sociale e psico-fisica: autonomia funzionale, capacità gestionale e organizzativa;
 - economiche: sull'anziano e sui parenti tenuti agli alimenti relativamente a tutte le entrate a qualunque titolo percepite e all'assistenza, in particolare per quanto riguarda l'utente, di beni immobili o altre risorse finanziarie diverse dalle entrate correntemente percepite;
 - personale: abitudini, aspettative, grado di cultura, interessi personali ecc..

La relazione sociale è stesa dall'Assistente Sociale o altra figura idonea del Comune (professionalmente preparata) che può avvalersi, a tale scopo, del contributo di altri servizi Comunali (Vigili Urbani, ecc.) che sono tenuti a fornirlo.

c2 - Relazione Sanitaria

è redatta dal medico curante, è di tipo descrittivo e deve fornire indicazioni su:

- Handicap;
- malattie in atto o esiti di malattie, anche in relazione alle esigenze di vita comunitaria;
- condizioni psichiche;
- giudizio sullo stato di autosufficienza.

Le relazioni sopra richiamate dovranno essere corredate da tutta la documentazione ufficiale ritenuta utile al fine di meglio documentare le singole situazioni, in modo particolare la valutazione dell'U.V.G.

D - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE E DEI FAMILIARI

Gli utenti richiedenti il contributo del Comune per il pagamento di rette di ricovero di cui al presente regolamento dovranno assumere a proprio carico la retta stessa in misura pari a tutte le entrate di carattere finanziario e patrimoniale di qualsiasi genere e tipo e a qualsiasi titolo da loro percepite, detratta una somma, da stabilirsi annualmente da parte della Giunta Comunale, trattenuta a titolo di copertura delle spese strettamente personali, comunque non inferiore all'equivalente del 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavori dipendenti (art.18 L. R. 2/85).

Il Comune, nel caso non esistano parenti o altri soggetti in grado di farsi carico dell'ammontare intero o delle quote scoperte, concorrerà al pagamento della retta di ricovero in misura pari alla differenza tra la retta intera e la quota a carico dell'assistito.

Le determinazioni in merito alla quota a carico dell'assistito e al contributo del Comune vengono adottate dal responsabile del servizio sulla base degli accertamenti eseguiti al momento della domanda e potranno essere modificate qualora diverse condizioni economiche e patrimoniali venissero successivamente accertate. Qualora al soggetto ricoverato pervengano somme a qualsiasi titolo percepite, l'Amministrazione si riserva di rivalersi sulle stesse sino alla totale copertura del contributo erogato nel tempo a decorrere dal momento del ricovero, secondo le modalità di cui al titolo "Recuperi e Rivalse".

Di norma non è ammissibile al contributo il soggetto proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui reddito è palesemente sufficienti a garantire, anche temporaneamente, la copertura della retta.

La Giunta Comunale potrà comunque deliberare l'ammissione del richiedente al contributo, pur sussistendo le condizioni di proprietà di cui sopra, in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono, fatte salve le rivalse nei modi consentiti dalla legge e secondo quanto specificato dal presente regolamento.

d1 - Parenti tenuti agli alimenti

Nel caso siano presenti parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice

Civile in grado di provvedere, secondo i criteri di cui al presente regolamento, il Comune concorrerà al pagamento della retta solo nella misura in cui gli stessi si rendano disponibili a sottoscrivere un impegno al pagamento dei contributi posti a loro carico.

A tal fine, per completezza dell'istruttoria, tutti i parenti e affini saranno chiamati indipendentemente dal grado di parentela stessa, per le verifiche sulle singole situazioni familiari.

Criteri per il calcolo dei contributi dei tenuti agli alimenti

- L'entità del contributo è determinata in percentuale del reddito mensile percepito da ciascun nucleo o singolo familiare obbligato, secondo la tabella allegata e parte integrante del presente regolamento, annualmente aggiornata o confermata con atto di Giunta sulla base dell'aumento del costo della vita.

La tabella sarà sempre predisposta in modo da salvaguardare l'importo del minimo vitale (o garantito) per ogni persona e nucleo tenuto agli alimenti.

La tabella avrà decorrenza dal 1/07/1998 comportando la revisione delle situazioni di contribuzione in essere.

La revisione delle singole posizioni avverrà anche ad ogni aggiornamento della tabella stessa attuato dalla Giunta Comunale.

- Il reddito mensile di cui al comma precedente è calcolato al netto IRPEF, da tale importo verrà detratto l'affitto o le rate di mutuo per analogia assimilabili all'affitto, nonché le eventuali altre spese per il mantenimento di congiunti anch'essi ricoverati in strutture residenziali.

L'indennità o assegno di accompagnamento percepito da uno qualsiasi dei tenuti agli alimenti non è considerato ai fini della determinazione del reddito.

Casistica di applicazione della tabella

1) nel caso in cui il nucleo sia composto da figlio/a, nuora/genero dell'alimentando, anche con figli a carico, la quota è calcolata, in riferimento al reddito complessivo mensile, nella corrispondente colonna del numero dei componenti il nucleo stesso (si considerano figli a carico anche quelli temporaneamente disoccupati o in servizio militare, per i relativi periodi di riferimento);

2) nel caso di cui al punto 1), ma dove uno o più figli siano percettori di reddito, gli stessi non vengono tenuti in considerazione sia per quanto riguarda il reddito complessivo che nel numero dei componenti il nucleo (l'affitto viene detratto totalmente dal nucleo obbligato);

3) qualora in uno stesso stato di famiglia siano presenti più persone obbligate costituenti di fatto nuclei a se stanti (es: coniuge - figlio/a con nuora/genero, oppure, fratelli conviventi) ogni nucleo o singolo tenuto agli alimenti verrà considerato in modo autonomo (l'affitto viene ripartito proporzionalmente su ogni nucleo o singolo obbligato);

4) qualora l'obbligo (es: fratello o nipote nel caso di assenza di figli) faccia parte di un nucleo in cui altri componenti non siano tenuti agli alimenti, si prende in considerazione l'esclusivo suo reddito con le seguenti modalità:

* 4.a) se l'obbligato è unico percettore di reddito del nucleo, si ricava il procapite suddividendo tale reddito per il numero dei componenti del nucleo.
L'importo che ne deriva viene applicato alla tabella in corrispondenza della colonna di una persona.

* 4.b) se l'obbligato non è unico percettore di reddito nel nucleo, si prende in

considerazione il suo reddito personale decurtato di 1/3 se ha una persona a carico, di 1/2 se ha due o più persone a carico.

L'importo rimanente viene applicato alla tabella sempre in corrispondenza della colonna di una persona.

Il contributo dell'Amministrazione Comunale può essere rideterminato, sulla base di una nuova istruttoria, nei seguenti casi:

- su richiesta dei parenti obbligati, anche a seguito di ricorso, in base ad ulteriori elementi o nuove situazioni verificatesi (la relativa decisione decorrerà dal trentesimo giorno dalla data della domanda);

- su iniziativa d'ufficio quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi che comportino revisione del contributo;

- direttamente dall'ufficio al variare delle rette di ricovero delle singole strutture.

Di norma l'applicazione della tabella per il calcolo dei contributi dei parenti tenuti agli alimenti, così come l'applicazione dei criteri alla situazione reddituale dello stesso ricoverato, è di competenza del responsabile del servizio, che determina con proprio atto il contributo Comunale all'interno delle somme impegnate allo scopo dell'Amministrazione.

In relazione alle quote a carico degli obbligati risultanti dall'applicazione della tabella, la Giunta Comunale potrà determinare con proprio atto, su richiesta degli interessati, sentito il parere dell'Assistente Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata, un abbattimento fino al 20% dell'importo in considerazione di particolari situazioni di disagio del nucleo o del singolo tenuto agli alimenti; parimenti potrà determinare un aumento del 20% in presenza di particolari condizioni per le quali risultino di difficile applicazione i criteri del presente regolamento. E' comunque riservata alla Giunta, su parere dell'Assistente Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata, la facoltà di valutazione discrezionale in merito al contributo da richiedere ai parenti, in presenza di gravi problematiche sociali della famiglia.

e) Recuperi e Rivalse

Qualora l'assistito sia titolare di un diritto alla riscossione di somme derivanti da pensioni assegni o indennità varie, già riconosciuto o per il quale sia in corso la procedura di richiesta, ma per il quale il relativo introito non si sia ancora realizzato, il contributo Comunale viene considerato come anticipazione ed è condizionato alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dello stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente la riscossione degli assegni, ad esclusione di una quota da determinarsi volta per volta da parte della Giunta per la copertura delle spese funerarie.

La misura del rimborso si attua sino alla concorrenza del totale del contributo Comunale versato alla data della riscossione, fatta salva la quota relativa alle spese strettamente personali di cui al primo capoverso del punto d) e quella per le spese funerarie di cui sopra.

L'impegno al rimborso dovrà essere sottoscritto dall'interessato e dai parenti tenuti agli alimenti, se esistenti, nonché dall'eventuale tutore.

Qualora, in deroga al criterio generale, si debba ammettere a contributo Comunale per ragioni di urgenza o indifferibilità del ricovero un utente proprietario di immobili e/o terreni, il contributo stesso viene considerato a titolo di anticipazione da recuperarsi attraverso le varie forme previste di cessione di diritti reali sull'immobile (vendita della proprietà, vendita condizionata al mancato

pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune, alienazione a fronte di rendita vitalizia, locazione con facoltà di subaffitto, ecc.).

Anche in questo caso il contributo è subordinato alla sottoscrizione di un impegno al rimborso da parte dell'interessato congiuntamente ai suoi eredi.

La sottoscrizione di impegni al rimborso del contributo Comunale viene comunque richiesta in tutti i casi al fine di dare titolo alle azioni di rivalsa dell'Amministrazione nei casi in cui diverse condizioni economiche e patrimoniali venissero conosciute e accertate successivamente alla concessione del contributo steso.

Qualora si accertasse che un utente ha trasferito la proprietà di beni immobili ad uno qualsiasi dei parenti tenuti agli alimenti in data non antecedente un anno dalla data del ricovero, la Giunta potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione del contributo o di revisione delle quote a carico degli obbligati.

ART. 10 - EROGAZIONE ALTRI CONTRIBUTI, BENI, SERVIZI.

Oltre agli interventi di cui sopra possono essere erogati contributi, beni, servizi come appresso indicati:

- 1) - contributo a titolo di concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie.
- 2) - contributi nelle spese di traslazione in questo Comune di salme di emigrati da paesi Europei ed Extraeuropei.
- 3) - contributi nelle spese di traslazione nei paesi di origine di salme di immigrati.
- 4) - contributi agli invalidi del lavoro secondo i criteri fissati dall'ANCI Regionale e dall'INAIL.
- 5) - contributi per spese sanitarie in favore di indigenti e loro familiari a carico.

I contributi di cui ai punti 1.2.3. sono previsti ed erogati secondo le disposizioni regionali (art. 5 L.R. n. 14/1990).

ART. 11 - PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI PER LEGGE.

La corresponsione delle prestazioni di cui ai precedenti punti è subordinata, di norma e soprattutto per quelle di cui al punto F, alla inesistenza di congiunti di 1° grado (genitori e figli, coniuge) obbligati agli alimenti e che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime.

Ove esistono detti congiunti, saranno convocati dall'Ass. Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata ed invitati al rispetto degli obblighi di legge.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI.

Le pratiche di assistenza socio-economica devono essere corredate da varia documentazione: principalmente deve essere accertata la condizione anagrafica del richiedente e dei parenti mediante stati di famiglia aggiornati da cui risultino convivenze legali o di fatto.

Si richiede inoltre la produzione della seguente documentazione:

- per i lavoratori dipendenti: copia dell'ultima busta paga del mese antecedente la proposta di

contributo e dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. 740 - 730 o 101 e 201);

- per i lavoratori autonomi: copia dell'ultima denuncia dei redditi completa di tutti i quadri;
- per i disoccupati: copia del libretto di lavoro o del cartellino di disoccupazione regolarmente timbrato;
- per le situazioni non documentabili: dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul compenso percepito mensilmente e sull'orario di lavoro;
- per i pensionati: copia del libretto di pensione o dell'ultimo cedolino, oltre alla documentazione relativa all'assegno di accompagnamento. Ai fini della valutazione economica occorre verificare se l'utente e i conviventi percepiscono rendite diverse non rilevabili ai fini dell'IRPEF ma ugualmente concorrenti alla composizione del reddito.

Rientra a far parte della valutazione la rilevazione delle spese di affitto e condominio debitamente documentate nonché delle eventuali spese di natura sanitaria. Rientra altresì a far parte della valutazione ogni altro elemento di beni mobili ed immobili registrati. Per quanto attiene l'accertamento dello stato di salute, l'Ass. Sociale o altra persona idonea professionalmente preparata dispone di ampia discrezionalità in ordine alla acquisizione della documentazione.

ART. 13 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'istruttoria delle pratiche relative ad interventi economici, della documentazione acquisita e dalle notizie richieste debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

- a) le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare sempre che siano determinanti dell'effettive condizioni di bisogno;
- b) la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo;
- c) le condizioni abitative del nucleo familiare;
- d) la condizione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non) nonché dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del Codice Civile;
- e) l'eventuale fruizione di altri servizi Sociali da parte dei membri;
- f) l'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione, nonché la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro;
- g) ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo o di altri familiari obbligati agli alimenti. Qual'ora l'Ufficio lo ritenga opportuno potrà provvedere ad ulteriori verifiche, che oltre il reddito dichiarato valutino il tenore di vita, il patrimonio, la condizione sociale; tali ulteriori elementi di verifica potranno essere forniti o dai Vigili Urbani, dai Servizi Sociali o da altri Ufficiali di cui l'Amministrazione Comunale dispone.

ART. 14 - ISTRUTTORIA E PROCEDURA PER EROGAZIONE

All'interno del settore Politiche Sociali e Sanità il servizio relativo agli interventi di assistenza socio-economica si avvale dell'operato della figura dell'Assistente Sociale o altra persona idonea professionalmente preparata sotto la direzione e la responsabilità del Capo Ufficio.

Gli atti così predisposti sono sottoposti nella forma di proposta di delibera al parere dell'Assessore e approvati in Giunta Comunale.

L'istruttoria delle pratiche relative a richieste di cittadini viene compilata dall'Ass. Sociale o altra persona idonea professionalmente preparata, la quale, attraverso il rapporto con l'utenza e l'utilizzo degli strumenti professionali (colloqui, visite a domicilio, etc.) effettua la rilevazione del bisogno.

L'Ass. Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata oltre ad acquisire gli elementi necessari ai fini della valutazione del caso, raccoglie la documentazione ritenuta idonea e redige apposita scheda verbale da mantenere agli atti.

Ove rilevi l'opportunità di erogare un sostegno economico continuativo o straordinario l'Ass. Sociale o altra figura idonea professionalmente preparata procede alla formulazione su apposita modulistica in uso al servizio, della proposta d'intervento adeguatamente motivata e corredata da documentazione.

Analoga procedura deve essere seguita qualora non si ravvisi la necessità di alcun intervento economico a fronte di specifiche richieste dell'utente oppure non vi sia l'intenzione di proseguire l'intervento in corso.

ART. 15 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PER FINALITÀ ASSISTENZIALI

Ad integrazione dei servizi Comunali l'Amministrazione Comunale si fa promotrice per coordinare le proprie attività con i volontari presenti sul territorio, disponibili ad offrire il proprio "tempo" (Avap, Caritas, Avis, Sindacati e altre associazioni).

Il Comune, esistendo le condizioni, valuterà altre iniziative di intervento per l'attuazione delle finalità contenute nel presente regolamento.